

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2014 promossa da:

GARANTE

OPPONENTE / ATTORE

contro

SOCIETÀ DI LEASING SPA

OPPOSTA / CONVENUTA

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La SOCIETÀ DI LEASING SPA ha ottenuto decreto ingiuntivo n. *omissis* dal tribunale di Roma in data 21/05/2014 per il pagamento della somma di € 66.191,53, oltre interessi e spese di procedura per canoni di locazione finanziaria impagati inerente il contratto di leasing n. *omissis* sottoscritto dalla SOCIETÀ UTILIZZATRICE, oggi dichiarata fallita.

Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione GARANTE nella qualità di fideiussore garante e di socio unico della predetta società, disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione del contratto di locazione finanziaria n. *omissis* del 10/04/2008 ed eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 CPC, ammessa ed espletata la CTU di natura grafologica, interrotto il giudizio ex art. 300 CPC nei confronti della società SOCIETÀ UTILIZZATRICE a causa del fallimento, la causa è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 20/03/2018.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio con particolare riferimento alla non divisibilità delle eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo;

rilevato che l'odierno opponente ha disconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione all'atto di fideiussione e che per tali ragioni è stato necessario predisporre consulenza tecnica di ufficio di natura grafologica, sulle cui conclusioni in merito alla legittimità e scientificità del metodo scientifico utilizzato non è emerso alcun dubbio né durante la fase istruttoria né in sede di valutazione della documentazione ai fini della discussione della causa né sono emersi elementi fondati per ritenere il predetto elaborato, che ha accertato, peraltro, l'autenticità della sottoscrizione apposta dal fideiussore, odierno opponente, sia affetto da qualsiasi nullità, solo genericamente addotta dalla parte;

rilevato, infatti, che la documentazione oggetto di valutazione peritale risulta essere stata allegata al procedimento di opposizione in copia e che la perizia del CTU risulta essere stata

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Antonella Zanchetta n. 6045 del 20 marzo 2018

svolta sugli originali, dichiarati conformi alle copie medesime e fornite alla data di inizio delle operazioni peritali; sicché le contestazioni sollevate dalla parte opponente non trovano riscontro adeguato;

rilevato che le operazioni peritali hanno avuto per oggetto la predetta documentazione allegata già allegata in copia sin dall'atto di costituzione della parte opposta e poi offerta al CTU in originale, l'elaborato peritale non presenta alcun rilievo di nullità e risulta essere regolare;

ciò posto dal punto di vista tecnico, nel merito si osserva che:

1) GARANTE è fideiussore della SOCIETÀ UTILIZZATRICE, dichiarata fallita con sentenza del 2015, come risulta *per tabulas* ed ora, in seguito all'espletata CTU, incontestabilmente tenuto conto degli esiti degli accertamenti peritali svolti;

2) Il contratto di fideiussione risulta essere a prima richiesta e pertanto è un contratto autonomo di garanzia svincolato dal principale garantito;

3) Pertanto, al fideiussore sono precluse possibilità di sollevare eccezioni in merito all'adempimento dell'obbligazione ed assolve la sua funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione, inadempimento accertato nel corso del giudizio;

4) Ne consegue, che l'obbligazione del fideiussore può essere esigita 'in qualsiasi momento' a semplice richiesta' in relazione ai canoni di leasing ovvero rate di rimborso del finanziamento' come risulta dall'art. 1 del contratto di fideiussione e dal successivo art. 5, prevedendo espressamente a carico del fideiussore la rinuncia della facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 CC, oltre che del beneficio della preventiva escussione del Cliente;

5) Al successivo art. 8 dell'atto di fideiussione prevede l'obbligo del fideiussore all'esecuzione della prestazione garantita, in deroga all'art. 1957 CC, "*anche se la SOCIETÀ DI LEASING non avrà proposto istanze con la Cliente*", cioè la SOCIETÀ UTILIZZATRICE fallita; sicché le eccezioni sollevate dall'opponente odierno non possono essere condivisibili e devono essere respinte;

6) Ne segue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato;

7) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate;

P.Q.M.

1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. omissis/2014, emesso dal tribunale di Roma in data 26/02/2014;

2) Condanna altresì l'opponente, GARANTE, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in 4.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;

3) pone a carico del soccombente le spese di CTU;

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16.00 ed allegazione al verbale.

Roma, 20 marzo 2018

Il Giudice

dott. Antonella Zanchetta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*